# ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA TERZA SEZIONE DELLA CORTE DEL 3 LUGLIO 1984 [1]

## Henri de Compte contro Parlamento europeo

Causa 141/84 R

### Massime

*Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Presupposti (Trattato CEE, art. 185; Regolamento di procedura, art. 83, § 2)*

I provvedimenti, fra cui la sospensione dell'esecuzione, adottabili a norma dell'art. 83, § 2 del regolamento di procedura possono essere presi dal giudice del procedimento sommario se è dimostrato che la loro adozione è giustificata prima facie in fatto e in diritto; se essi sono urgenti, nel senso che è necessario, onde evitare un danno grave e irreparabile, che essi vengano adottati e producano effetti prima della decisione del giudice nel merito; infine, se essi sono provvisori, cioè non pregiudicano la pronunzia nel merito e non decidono già punti controversi di diritto o di fatto, né neutralizzano in anticipo le conseguenze della decisione che verrà resa in seguito quanto al merito.

Nel procedimento 141/84 R,

HENRI DE COMPTE, dipendente del Parlamento europeo, residente in Lussemburgo, 10, avenue Guillaume, con l'avv. Gaston Vogel del foro di Lussemburgo,

richiedente,

contro

PARLAMENTO EUROPEO, rappresentato dal sig. H. J. Opitz, segretario generale, in qualità d'agente, assistito dal sig. M. Peter capo della divisione questioni giuridiche e amministrative e dall'avv. R. Andersen, del foro di Bruxelles,

1 — Lingua processuale: il francese.

avenue Montjoie 214, 1180 Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il Segretariato generale del Parlamento europeo, plateau du Kirchberg,

resistente,

avente ad oggetto la sospensione dell'esecuzione della decisione in data 24 maggio 1984 con cui il presidente del Parlamento europeo ha inflitto al sig. de Compte la sanzione disciplinare della retrocessione dal grado A/3, ottavo scatto, al grado A/7, sesto scatto.

Il presidente della Corte di giustizia, essendo impedito, ha incaricato il presidente della terza sezione dell'esame della presente domanda di provvedimenti urgenti.

## ORDINANZA

## In fatto

I — Gli antefatti

— Il 14 gennaio 1983, il presidente del Parlamento europeo informava il sig. de Compte dell'esistenza di taluni fatti suscettibili di dar luogo all'apertura di un procedimento disciplinare nei suoi confronti.

— Il 28 gennaio 1983, l'interessato veniva previamente sentito, a norma dell'art. 87 dello statuto, dal direttore generale dell'amministrazione, del personale e delle finanze del Parlamento europeo.

— Il 13 aprile 1983, il presidente del Parlamento, a norma dell'art. 87, 2° comma, dello statuto, sottoponeva al presidente della commissione di disciplina un rapporto sugli addebiti formulati nei confronti del sig. de Compte, capo divisione con funzioni di contabile del Parlamento.

— La commissione di disciplina si riuniva a più riprese nel periodo 2 giugno 1983 — 10 febbraio 1984.

— A quest'ultima data essa proponeva, con maggioranza di tre voti contro due, di infliggere al sig. de Compte la sanzione della censura, mentre i due membri della commissione di disciplina contrari a questa sanzione si erano pronunciati per il proscioglimento puro e semplice del dipendente incolpato.

— A norma dell'art. 7, ultimo comma, dell'allegato 9 dello statuto, il sig. de Compte veniva sentito l'8 marzo 1984 dal presidente del Parlamento europeo, autorità che ha il potere di nomina.

— Il 16 marzo 1984, il presidente del Parlamento europeo decideva di infliggere al sig. de Compte la sanzione della destituzione senza riduzione o soppressione del diritto alla pensione.

— Il 21 maggio 1984, il sig. de Compte presentava al presidente del Parlamento un reclamo a norma dell'art. 90, n. 2, dello statuto contro la decisione di destituzione del 16 marzo 1984; questo reclamo veniva integrato da un reclamo complementare in data 11 aprile 1984.

— Il 10 aprile 1984, il Parlamento europeo concedeva al sig. de Compte, a larghissima maggioranza, lo scarico per l'esercizio 1981 (esercizio litigioso).

— Il 24 maggio 1984, il presidente del Parlamento europeo, in risposta al reclamo ed al reclamo complementare presentatigli decideva di trasformare la sanzione della destituzione in quella della retrocessione al grado A/7, sesto scatto. Questa decisione veniva motivata con riferimento alla motivazione citata a sostegno della sanzione iniziale della destituzione.

— Il 4 giugno 1984, il sig. de Compte presentava contemporaneamente:

— un reclamo al presidente del Parlamento europeo sostenendo che la semplice motivazione con riferimento alla decisione iniziale di destituzione non era più pertinente in quanto nel frattempo il Parlamento europeo aveva concesso al sig. de Compte lo scarico per l'esercizio controverso e quindi riconosciuto che la sua gestione contabile era corretta e irreprensibile;

— un ricorso sul merito, dinanzi alla Corte, diretto all'annullamento della precitata decisione 24 maggio 1984 relativa alla retrocessione di grado;

— una domanda di provvedimenti urgenti diretta alla sospensione dell'esecuzione di questa decisione sino alla pronuncia della sentenza della Corte per quel che riguarda il ricorso sul merito.

— L'art. 91, n. 4 dello statuto dispone che:

«In deroga alle disposizioni del paragrafo 2, l'interessato, dopo aver presentato all'autorità che ha il potere di nomina un reclamo ai sensi dell'art. 90, paragrafo 2, può presentare immediatamente ricorso alla Corte di giustizia, purché ad esso sia allegata una richiesta volta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione dell'atto contestato o delle misure provvisorie. In tal caso, la procedura relativa al principale davanti alla Corte di giustizia è sospesa fino al momento in cui viene presa una decisione esplicita o implicita di rigetto.»

— Con decisione 6 giugno 1984, la procedura relativa al principale davanti alla Corte di giustizia veniva sospesa fino all'adozione di una decisione esplicita o implicita di rigetto del reclamo.

## II — Mezzi e argomenti delle parti

### *1. Sulla condizione dell'urgenza e dell'esistenza di un pregiudizio grave e irreparabile che risulterebbe dall'esecuzione immediata della decisione impugnata*

a) Il richiedente ha addotto i seguenti argomenti:

— l'urgenza è provata dal fatto che la sanzione della retrocessione ha effetto a partire dal 15 giugno 1984.

— Nella specie, l'esecuzione della sanzione disciplinare inflitta al richiedente comporta una perdita mensile di FB 120 000 che provocherebbe al sig. de Compte difficoltà finanziarie insormontabili.

— A questo proposito il richiedente ha prodotto in allegato un piano di finanziamento mensile a partire dal mese di giugno 1984, che egli seguirebbe qualora la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata venisse rifiutata; questo piano di finanziamento evidenzia, anche senza tener conto delle esigenze della vita corrente, spese fisse dell'ordine di FB ... per una retribuzione che sarebbe ridotta a FB ..., ossia un saldo negativo dell'ordine di FB .... Ne risulta altresì che, nell'ambito di queste spese fisse, il sig. de Compte utilizza una quota sostanziosa dei suoi emolumenti (FB ... al mese) per il rimborso di mutui fondiari contratti per l'acquisto o la riparazione di diversi appartamenti e case da lui posseduti. Il richiedente afferma che una drastica diminuzione del proprio stipendio non gli permetterebbe più di far fronte alle scadenze che egli deve rispettare e produce una dichiarazione della Caisse hypotécaire di Lussemburgo in data 30 maggio 1984 con cui gli si comunicava che se le rate venute a scadenza non fossero state saldate si sarebbe proceduto immediatamente alla vendita forzata delle sue proprietà immobiliari.

— Il richiedente ha altresì sostenuto che il pregiudizio sarebbe irreparabile in quanto, se la sanzione disciplinare venisse eseguita, il posto di grado A/3 da lui occupato sarebbe così reso vacante e rischierebbe di essere coperto, prima della decisione della Corte, da un altro dipendente.

b) Gli argomenti del Parlamento europeo:

Il Parlamento europeo ritiene che l'esecuzione del provvedimento disciplinare controverso non sia di natura tale da causare al dipendente un danno irreparabile. Egli sarebbe infatti mantenuto in servizio e riceverebbe la retribuzione relativa al grado A 7/6 che costituisce uno stipendio decoroso nella gerarchia delle retribuzioni.

— Secondo il Parlamento, ammettere la tesi dell'interessato significherebbe permettere ad ogni dipendente cui venga inflitta una sanzione disciplinare con riflessi pecuniari di ottenere dalla Corte di giustizia la sospensione dell'esecuzione di questo provvedimento in quanto la sua applicazione comporti una riduzione del suo tenore di vita.

— Il Parlamento europeo ha fatto osservare inoltre che il piano di finanziamento mensile presentato a sostegno della domanda di provvedimenti urgenti non è probante per due ragioni:

— È infatti ragionevole supporre, in primo luogo, che i beni immobili appartenenti all'interessato producano essi stessi introiti che dovrebbero permettere di garantire il rimborso di capitale e interessi per i mutui di cui sono gravati.

— Una parte delle spese evidenziate dal richiedente nel piano di finanziamento concerne l'aiuto che egli concede a titolo benevolo alla figlia e al genero, cioè membri della famiglia che non fanno più parte del suo nucleo familiare.

— Il Parlamento ha sostenuto infine che la sentenza della Corte nel merito, ove dovesse dar ragione all'interessato, avrebbe l'effetto di reintegrare il sig. de Compte nel grado che gli competeva, con corresponsione degli arretrati sul suo stipendio per tutto il periodo controverso.

— Sul secondo argomento addotto dal richiedente a sostegno del carattere difficilmente riparabile del danno, il Parlamento ha risposto che l'autorità che ha il potere di nomina, in quanto responsabile

della buona organizzazione dei servizi, ha sempre il diritto di destinare i dipendenti a qualsiasi posto corrispondente al loro grado, senza che gli interessati possano pretendere di conservare indefinitamente la loro assegnazione di origine.

2. *Sull'esistenza di uno o più mezzi in grado di giustificare a prima vista la concessione del provvedimento richiesto*

a) I mezzi dedotti dal ricorrente

*1. I mezzi di legittimità formale relativi alla regolarità del procedimento disciplinare*

— Il sig. de Compte ha sostenuto, in primo luogo, che l'autorità che ha il potere di nomina, quando sente previamente l'interessato durante la fase iniziale del procedimento disciplinare di cui all'art. 87 dello statuto, non può farsi sostituire da un dipendente, anche se a tal fine autorizzato.

— In secondo luogo, il sig. de Compte sostiene che vi è stata una trasgressione del principio dello svolgimento in contraddittorio del procedimento, che costituisce un principio generale del diritto in materia disciplinare e che è confermato dall'art. 6 dell'allegato IX dello statuto, in quanto i documenti la lui consegnati al funzionario interessato in occasione della previa audizione, non sono mai stati trasmessi alla commissione di disciplina.

— Il richiedente ha sostenuto, in terzo luogo, che è stato parimenti violato il principio dello svolgimento in contraddittorio del procedimento e del rispetto del diritto alla difesa in quanto la commissione di disciplina ha sentito tre testimoni in sua assenza.

— In quarto luogo, il richiedente ha invocato una violazione del medesimo principio poiché la commissione di disciplina si è rifiutata di sentire i testimoni proposti dalla difesa.

— In quinto luogo, il sig. de Compte ha ancora invocato una trasgressione del medesimo principio in quanto la commissione di disciplina si è rifiutata, a torto, di sospendere i suoi lavori in attesa dei risultati dell'inchiesta amministrativa condotta dalla commissione per il controllo di bilancio.

— Infine il richiedente adduce un'insufficienza di motivazione della decisione 24 maggio 1984 relativa alla retrocessione al grado A/7, in quanto tale decisione si limita, come sola motivazione, a riferirsi a quella della precedente decisione 16 marzo 1984, che era anteriore allo scarico concesso dal Parlamento europeo e alla pubblicazione della relazione della commissione per il controllo di bilancio. Ciò prova che l'autorità che ha il potere di nomina ha completamente trascurato questo nuovo e importante elemento della controversia e non ha fornito nessuna risposta motivata al sig. de Compte il quale ne aveva fatto il fulcro della propria difesa.

*2. I mezzi di legittimità sostanziale*

— Disconoscimento del principio «non bis in idem» che vieta non soltanto di infliggere due sanzioni disciplinari per una medesima colpa ma altresì di intentare due procedimenti disciplinari in relazione agli stessi fatti. Orbene, il sig. de Compte ritiene di essere già stato oggetto di un trasferimento a titolo disciplinare nel maggio 1982.

— Lo scarico concesso dal Parlamento europeo il 10 aprile 1984 priva la sanzione disciplinare di ogni fondamento legale.

— I sei addebiti imputati al sig. de Compte si fondano su fatti erroneamente interpretati.

— Esiste una sproporzione manifesta fra la sanzione e la gravità delle infrazioni contestate al sig. de Compte, anche supponendole provate, tenuto conto di numerose circostanze attenuanti di cui il ricorrente dovrebbe fruire, in particolare del contesto amministrativo, materiale e umano nel quale il sig. de Compte operava che non gli permetteva di assumersi pienamente le responsabilità che gli erano imposte.

b) Il Parlamento europeo si è limitato a comunicare nelle sue osservazioni sulla domanda di provvedimenti urgenti, che esso si sarebbe espresso in ordine ai diversi mezzi nell'ambito del ricorso sul merito bastandogli per il momento precisare:

— che esso contesta le pretese irregolarità formali asserite dal richiedente;

— che lo scarico concesso al contabile non ha la portata che quest'ultimo gli attribuisce.

III — La fase orale

Le parti ritualmente convocate sono state sentite all'udienza del procedimento sommario del 2 luglio 1984.

## In diritto

1 Secondo l'art. 185 del trattato, i ricorsi proposti alla Corte di giustizia non hanno effetto sospensivo. Tuttavia la Corte, se ritiene che le circostanze lo richiedano, può ordinare la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata. Essa può altresì prescrivere ogni altro provvedimento provvisorio necessario.

2 Ai sensi dell'art. 83, § 2, del regolamento di procedura della Corte, la sospensione dell'esecuzione e la decisione con cui vengono disposti provvedimenti provvisori sono subordinate all'esistenza di circostanze che comprovino l'urgenza e di argomenti che giustifichino, prima facie, l'adozione di tali provvedimenti.

3 In forza della giurisprudenza costante della Corte, provvedimenti di questo tipo possono essere presi dal giudice del procedimento sommario se è dimostrato che la loro adozione è giustificata prima facie in fatto e in diritto; se essi sono urgenti, nel senso che è necessario, onde evitare un danno grave e irreparabile, che essi vengano adottati e producano effetti prima della decisione del giudice nel merito; infine, se essi sono provvisori, cioè non pregiu-

dicano la pronunzia nel merito e non decidono già punti controversi di diritto o di fatto, nè neutralizzano in anticipo le conseguenze della decisione che verrà resa in seguito quanto al merito.

Sulla condizione relativa all'urgenza e all'esistenza di un danno grave e difficilmente riparabile

4 In via di principio, un danno esclusivamente pecuniario non può essere considerato irreparabile o anche difficilmente riparabile dal momento in cui, in ipotesi, può essere oggetto di una compensazione finanziaria successiva, come la Corte ha giudicato a più riprese (ordinanza 17. 9. 1974, causa 62/74 R, Velozzi/Commissione, Racc. pag. 895; ordinanza del presidente della prima sezione 22. 5. 1980, causa 33/80 R, Albini/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 1671). Tuttavia spetta al giudice del procedimento sommario esaminare le circostanze pertinenti ad ogni caso di specie. A questo proposito egli deve valutare gli elementi che permettano di stabilire se l'esecuzione immediata della decisione oggetto della domanda di sospensione sia atta a recare al richiedente danni irreversibili che non potrebbero essere riparati, nemmeno se la decisione venisse annullata, e che, malgrado il loro carattere provvisorio, sarebbero sproporzionati rispetto all'interesse dell'istituzione in causa a che, in conformità all'art. 185 del trattato, i suoi provvedimenti siano eseguiti anche qualora costituiscano oggetto di un ricorso giurisdizionale (ordinanza 21. 8. 1980, causa 174/80 R, Reichardt/Commissione, Racc. pag. 2665).

5 Nelle condizioni particolari del caso di specie, risulta contemporaneamente, dall'esame degli scritti prodotti dalle parti, in particolare dagli allegati prodotti dal sig. de Compte a sostegno della sua domanda di provvedimenti urgenti, e dalla trattazione avvenuta davanti al giudice del procedimento sommario, che la sostanziale riduzione degli emolumenti del sig. de Compte che risulterebbe dall'esecuzione immediata della decisione impugnata obbligherebbe il richiedente a procedere in condizioni sfavorevoli a una vendita immobilare e quindi a sostenere una perdita patrimoniale definitiva. Infatti, anche se successivamente la Corte si pronunciasse in modo a lui favorevole nel merito, egli non potrebbe più ritrovare, alle medesime condizioni, gli elementi patrimoniali così perduti.

6 Inoltre, nella specie, il provvedimento richiesto presenta veramente un carattere urgente: in primo luogo infatti la sanzione della retrocessione ha effetto a decorrere dal 15 giugno 1984; in secondo luogo, la riduzione notevole e immediata dello stipendio che il ricorrente dovrebbe subire lo obbligherebbe, come egli ha affermato in udienza senza essere contraddetto, a procedere alla vendita di un appartamento il più celermente possibile onde poter far fronte alle sue diverse scadenze.

7 Va d'altronde rilevato che, come il Parlamento europeo ha riconosciuto in udienza, continuare a corrispondere la retribuzione al sig. de Compte al suo grado attuale A/3 per qualche mese ancora sino all'intervento della sentenza della Corte non nuoce in alcun modo all'organizzazione del servizio pubblico e non comporta alcun rischio di pregiudizio, poiché il Parlamento è sicuro di poter recuperare le somme eventualmente versate indebitamente, qualora la Corte dovesse respingere il ricorso per annullamento che le è stato proposto.

8 In queste condizioni va ritenuta soddisfatta la condizione relativa all'urgenza e all'esistenza di un danno grave e difficilmente riparabile, che deriverebbe, per il richiedente, dall'esecuzione immediata della decisione impugnata.

Sull'esistenza di mezzi che giustificano prima facie la concessione della sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata

9 Va precisato innanzitutto che il Parlamento si è astenuto, durante la fase del provvedimento sommario, dal controbattere i mezzi di annullamento dedotti dal richiedente. È quindi impossibile per il giudice del procedimento sommario, nella fase attuale dell'istruzione, farsi un'opinione precisa sulla sostanza, l'esattezza e la qualificazione dei fatti controversi.

10 Questo silenzio del Parlamento europeo non può aver l'effetto di far ritenere che esso abbia inteso fare acquiescenza ai mezzi dedotti dal richiedente né, all'inverso, di privare il richiedente stesso del diritto a che la sua domanda di sospensione dell'esecuzione sia esaminata con tutta la cura e la diligenza necessarie.

11 Stando così le cose, è opportuno che il giudice del procedimento sommario si limiti a rilevare molteplici circostanze di fatto che dimostrano che la trattazione svoltasi dinanzi ad esso riveste un carattere serio e che la tesi del richiedente poggia su solidi argomenti. Tali circostanze sono le seguenti:

1) il fatto che la commissione di disciplina, in seguito ad approfondita indagine, si è pronunziata per una sanzione molto lieve, mentre la sanzione disciplinare adottata alla fine presenta un carattere di gravità certo;

2) la circostanza che il 10 aprile 1984 il Parlamento europeo ha concesso al sig. de Compte, a larghissima maggioranza, lo scarico per l'esercizio finanziario litigioso, basandosi su una relazione della propria commissione per il controllo di bilancio. Per quanto il procedimento di scarico, diretto a valutare la regolarità e l'esattezza dei conti, sia distinto dal procedimente disciplinare, diretto a valutare le responsabilità del contabile, non è men vero che nell'esame minuzioso della gestione del sig. de Compte che essa ha operato, la commissione per il controllo di bilancio del Parlamento ha espresso sulla responsabilità dell'interessato, riguardo ai principali addebbiti formulati contro di esso, valutazioni molto lontane da quelle dell'autorità che ha il potere di nomina.

3) Infine, la circostanza che l'autorità che ha il potere di nomina ha manifestato una grande incertezza sulla gravità della sanzione che andava inflitta al ricorrente. Dopo aver inflitto la destituzione, il 16 maggio 1984, essa trasformava tale provvedimento, il 24 maggio 1984, in retrocessione al grado A/7. Questa incertezza è sconcertante in quanto l'autorità che ha il potere di nomina non ha chiarito i motivi di questo mutato atteggiamento. La sanzione del 24 maggio, oggetto della presente domanda di sospensione dell'esecuzione, si limita infatti, come sola motivazione, a richiamarsi alla motivazione addotta a sostegno della sanzione iniziale di destituzione, formulata in data anteriore alla concessione dello scarico da parte del Parlamento europeo e alla pubblicazione della relazione della commissione per il controllo del bilancio.

12 Gli elementi qui rilevati non possono evidentemente pregiudicare in nulla la legittimità o l'illegittimità della sanzione impugnata. Tuttavia, in assenza di qualsiasi replica del Parlamento in ordine ai mezzi di annullamento dedotti

dal richiedente nel procedimento di urgenza, essi conducono a ritenere che quest'ultimo abbia dedotto perlomeno un mezzo che giustifica prima facie l'adozione del provvedimento richiesto, ai sensi dell'art. 83, § 2, del regolamento di procedura.

13 Stando così le cose, va accolta la domanda di sospensione dell'esecuzione.

Sulle spese

14 Allo stato degli atti, è opportuno riservare le spese.

Per questi motivi,

statuendo in via provvisoria,

IL PRESIDENTE DELLA TERZA SEZIONE, su delega del presidente della Corte,

così provvede:

1. **Viene sospesa l'esecuzione della decisione in data 24 maggio 1984 che infligge al sig. de Compte la sanzione della retrocessione al grado A/7 sesto scatto, sino alla pronuncia della sentenza della Corte.**

2. **Le spese sono riservate.**

Lussemburgo, 3 luglio 1984.

Per il cancelliere

J. A. Pompe

cancelliere aggiunto

Il presidente della terza sezione

Y. Galmot